

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 968/2014 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Croazia,

visto l'atto di adesione della Croazia ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 41 e 16, in combinato disposto con il punto 4 della sezione 3, lettera a), dell'allegato IV,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione ⁽²⁾ reca misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia all'Unione. La sezione 2 del capo II di tale regolamento riguarda la determinazione e l'eliminazione delle eccedenze di zucchero esistenti in Croazia alla data dell'adesione. In particolare, fissa i termini per la determinazione delle eccedenze, per la loro eliminazione e per la presentazione della prova dell'avvenuta eliminazione da parte di operatori identificati in Croazia. Fissa inoltre periodi di riferimento per il calcolo degli importi che la Croazia è tenuta a pagare se non procede all'eliminazione delle eccedenze.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 50/2014 della Commissione ⁽³⁾ ha prorogato i termini stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 per quanto riguarda la determinazione delle eccedenze di zucchero in considerazione del tempo necessario per procedere a un'analisi approfondita delle informazioni trasmesse dalla Croazia e per condurre discussioni con tale Stato membro, nonché per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del capo II, sezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013. Alla luce delle ulteriori informazioni fornite dalla Croazia, la proroga dei termini stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) n. 50/2014 non risulta sufficiente ed è dunque necessario prorogare ulteriormente tali termini.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 7, paragrafo 1, la data del 30 settembre 2014 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2014;
- 2) all'articolo 9, paragrafo 1, la data del 30 giugno 2015 è sostituita dalla data del 30 settembre 2015;
- 3) l'articolo 10 è così modificato:
 - a) la data del 30 giugno 2015 è sostituita dalla data del 30 settembre 2015;
 - b) la data del 29 febbraio 2016 è sostituita dalla data del 31 maggio 2016;
- 4) l'articolo 11 è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, la data del 30 settembre 2015 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2015;
 - b) al paragrafo 2, quarto comma, la data del 30 giugno 2015 è sostituita dalla data del 30 settembre 2015;

⁽¹⁾ GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione, del 25 febbraio 2013, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia (GU L 55 del 27.2.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 50/2014 della Commissione, del 20 gennaio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia (GU L 16 del 21.1.2014, pag. 11).

